

Ebrei, agricoltura e alimentazione

(Documenti romani del sec. XVI)

Premessa

Passano quasi due millenni tra la diaspora degli ebrei e la costituzione di quello Stato d'Israele che, per limitarci al campo dell'agricoltura, si è subito imposto con realizzazioni di carattere tecnico e sociale, accompagnando il ritorno alla terra dei padri con rinnovata aderenza alla antica tradizione. Molto poco si sa, invece, almeno per gli ebrei italiani ed in particolare per quelli di Roma, soprattutto prima della emancipazione dal ghetto intorno a realizzazioni o interessi nel settore agricolo; i pochi documenti inediti e sconosciuti da noi raccolti specialmente tra i fondi notarili dell'Archivio di Stato di Roma possono forse attenuare l'opinione diffusa circa la estraneità degli ebrei alla coltivazione della terra, almeno nella campagna romana, dove però (si pensi alla clientela anche di vignaioli e contadini che essi avevano nel ghetto, alle persone in vari modi nei dintorni di Roma, alla fiera di Farfa, ecc.), con il loro commercio e con i loro prestiti di denaro recarono benefici alla agricoltura, come già fu evidenziato per quella di Linguadoca (1).

(1) Cfr. «Revue des études juives», vol. 35, p. 92. Vedi anche la sintesi sulla agricoltura, *sub voce* «Boden», in «Encyclopaedia judaica», vol. 4, Berlino 1929, pp. 898-907.

Gli agricoltori ebrei sono certamente compresi tra «lavoratori all'aperto» della statistica di L. LIVI, *Gli ebrei alla luce della statistica. Caratteristiche antropologiche e patologiche ed individualità etnica*, Firenze, 1918, pp. 120-121, ma non è specificato quanti siano stati i braccianti rispetto ai vetturini, carrettieri, muratori (in totale a Roma, 129 su 2139 osservazioni). All'epoca delle leggi «razziali», come risulta da un rapporto di Guido Buffarini Guidi basato sui dati del censimento del 1938, su 17.120 ebrei italiani, figuravano 700 operai e braccianti e 220 agricoltori. I dati sono approssimativi, GLAUCO BUFFARINI GUIDI, *La vera verità. I documenti dell'archivio segreto del Ministero degli Interni. Guido Bucarini Guidi dal 1938 al 1945*, Milano 1970, p. 38.

Secondo la bolla « Cum nimis absurdum » del 12 luglio 1555, restò interdetta, agli ebrei dello Stato pontificio, la proprietà di beni immobili, salvo qualche rara eccezione di cui diremo. Il Rodocanachi ritiene che, « la défense de posséder la terre était presque aussi ancienne que la haine du nom juif. Il avait toujours paru exorbitant aux chrétiens que les juifs fussent propriétaires; cette forme tangible éclatante de la richesse les offusquait. Cependant, à Rome, les papes avaient constamment sur le chapitre usé de tolérance » (2). E, in qualche misura, va aggiunto, seguitarono ad usarla anche dopo la bolla di Paolo IV. Su quel punto riferiremo la documentazione da noi sinora raccolta per il periodo ad essa successivo sino agli inizi del secolo XVII.

Per quanto riguarda invece la seconda parte del presente studio, ossia la alimentazione, sarebbe inutile spendere altre parole se non per rilevare ancora una volta che il commercio esercitato dagli ebrei e tollerato dalla Santa Sede si estendeva ben oltre l'arte « strazzariae » alla quale, stando alla lettera della bolla citata, gli ebrei sembravano unicamente abilitati (3).

Ma veniamo ai documenti.

1. *Proprietà terriere*

Il 15 ottobre 1565 Angelo di Capua cognato di Speranza vedova di Vito di Capua e zio dei loro figli veniva nominato da essi procuratore per riscuotere i crediti della eredità esigibili in vari luoghi della campagna romana (« extra Urbem, videlicet in castris Calcieti, Scrofani, Poli, Zagaroli, Galignani, Anguillarie et in toto Statu illustrissimorum dominorum Marci Antonij Columne et Iuliani Cesarini ac Pauli Iordani [Orsini] et in castro Riccie ac civitate tiburtina ») (4). È facile pensare che vari debitori fossero agricoltori (proprietari o contadini) ma il documento non dice altro, se cioè si

(2) E. RODOCANACHI, *Le Saint-Siège et les juifs. Le ghetto de Rome*, Parigi 1891, p. 161.

(3) G. L. MASETTI ZANNINI, *Ebrei, artisti, oggetti d'arte. Documenti romani dei secoli XVI-XVII*, in « *Commentari* », XXV (1974), pp. 281-282, 291.

(4) Archivio di Stato di Roma, Notari capitolini, ufficio 30, atti Romauli, vol. 20, c. 524^r, 15 ottobre 1565.

trattasse di denari provenienti da vendita di terreni, o viceversa di mercanzie o da contratti feneratizi.

Più chiara invece, in quanto attesta la conservazione di una proprietà agricola di ebrei dopo la bolla di Paolo IV, è la parte narrativa di un rogito del 30 ottobre 1581, in virtù del quale si chiudeva una lunga vicenda iniziata ancora nel 1556. Il documento riguarda una vigna in Castelnuovo di Porto ceduta dagli eredi (la vedova ed i figli) di Isacco di Castelnuovo al cavaliere Paolo Ghislieri neofita, ed accenna ad altri beni immobili che quella famiglia, rimasta ebrea, aveva posseduto e, dopo una confisca giudiziaria, riscattato. Infatti si precisa che, a seguito di un processo per usure (e non quindi della « cum nimis absurdum » o di altre leggi pontificie) Vitale ed Isacco di Castelnuovo erano stati espropriati di tutti i loro immobili che, a sua volta, Perla qm Vito di Durante di Puglia ebrea anconetana moglie di Isacco, poté riavere dietro pagamento di scudi 800 di moneta (quasi certamente di ragione dotale). Solo nel 1581, un quarto di secolo dopo la bolla di Paolo IV, Perla aveva dovuto abbandonare Castelnuovo, con i figli Graziano, Vitale, Giuseppe e Iacob di cui era legale rappresentante, e trasferirsi a Roma. Fu allora che, non avendo potuto trovare un migliore acquirente, Perla cedette al Ghislieri per la somma di scudi 50 di moneta una vigna, forse l'ultima cosa loro rimasta in quel luogo, sita « in vocabulo Monte Ferripolo », confinante con i beni di un certo Stefano, di Lorenzo di Sassoferato, di Tommaso Quattrini e di Antonio Misia. I Castelnuovo si erano già trasferiti in ghetto; lo strumento di vendita del terreno fu rogato in casa di Salomone Corcos (5) parente del Ghislieri.

Il neofito trovandosi in difficoltà finanziarie alienò, alcuni anni dopo, una vigna con alberi fruttiferi ed infruttiferi, una pezza di terra sodiva (confinanti con i beni di Achille Bellapane, di Antonia e Paolo di Giovanni Barili e degli eredi di Antonio Filippi) nonché un canneto (« in vocabulo detto il Chiavaro » circondato da un fosso, da una strada e dai beni per gli altri due lati di Menico Salzini e di Eusebio Crafelli). La vigna, a parte l'adiacenza ed i confini non offre altri elementi di identificazione come, viceversa, il canneto di cui si precisa l'ubicazione; quanto al prezzo di vendita viene detto soltanto

(5) Archivio di Stato di Roma, Notari capitolini, ufficio 16, atti Pascasio, vol. 2, parte prima, cc. 461^r-462^r, 30 ottobre 1581, in app. doc. 1.

che il Ghislieri e Simone qm Menico Fragianni di Castelnuovo, l'acquirente, deputarono la stima dei terreni all'arbitrato di Giovanni Quattrini e di Cesare Spada (quest'ultimo, forse, neofito) (6).

Con espresso riferimento a quell'atto il cavaliere Ghislieri dichiarò di essere stato costretto a vendere i terreni di Castelnuovo per onorare una sua obbligazione verso il duca di Acquasparta Federico Cesi che gli aveva venduto delle cavalle della sua razza, e cedette il credito verso il Fragianni a Francesco Ghislieri suo creditore. Ma, dopo quasi un mese dalla vendita, gli arbitri non avevano ancora dichiarato il prezzo degli immobili, e quindi la cessione rappresentava soltanto un acconto in attesa di conguaglio (7).

Di una pergola che cresceva entro le mura del ghetto (e doveva rendere al locatario in rapporto al canone di affitto di scudi 2 annui) si ha notizia dalla quietanza per tale somma rialsciata da madonna Girolama vedova di Antonio Ciarli ad Angelo Tesoro « causa unius pergule posite in reclaustro novo hebreorum in via dicta le Cento mole » (8).

Ben maggiore fu invece l'estensione di terreno, in parte coltivata a vigna, appartenuta alla « Compagnia della Carità e della Morte » (« Ghemiliùt Chasadim »), la quale, come è noto, in deroga al divieto di possedere immobili comminato agli ebrei da Paolo IV e da san Pio V, fu autorizzata, come ente religioso, a possedere terreni prima o poi destinati alla sepoltura dei cadaveri.

Vietando la legge ebraica la riduzione delle salme negli ossari, si rendeva assai evidente la necessità di un notevole spazio, e gli ebrei, in attesa di poter occupare con il cimitero tutta l'area loro spettante, non lasciarono improduttivi i terreni; nel 1664, quando fu abbandonato il cimitero israelitico di Porta Portese, la Compagnia della Carità e della Morte poté affittare un'area, isolata da quella già occupata dalle sepolture, a scudi 110 l'anno, poi aumentati, nel 1701, a scudi 150. Quel rustico comprendeva anche fabbricati, tra cui un'osteria (9).

(6) Atti Pascasio, vol. 9, c. 769^r, 10 dicembre 1587.

(7) Atti Pascasio, vol. 10, c. 96^r, 13 gennaio 1588.

(8) Atti Pascasio, vol. 13, alla data 19 ottobre 1589.

(9) A. MILANO, *Il ghetto di Roma*, Roma 1964, pp. 259-260.

Tra le più ripugnanti angherie del volgo romano contro gli ebrei, si ricorda la caricatura di un funerale, di cui allo « avviso di Roma », 7 marzo 1609 (« Fra gli altri mascherati vi furono alquanti che rappresentavano gli hebrei quando portano li morti alla sepoltura », che suscitò tafferugli) P. CLEMENTI, *Il carnevale romano*,

Un contratto del 1588 (in virtù del quale un ortolano milanese, Giacomo di Crevalcore, si obbligava a pagare a Giuseppe Bises scudi 3,50, residuo del prezzo di una veste di roverso rosso da quel cristiano acquistata per la propria figlia Marta) si rogò « in regione Transtiberim in horto dicti Iacobi quod habet ab Universitate Iudeorum » (10).

Non diversamente dai terreni posseduti da cristiani, anche quelli rimasti agli ebrei (come, del resto, si sa di certi fabbricati posseduti dalla Scuola del Teopio), servirono loro per imporvi dei censi poi venduti a creditori cristiani che quel denaro, siccome assicurato a beni immobili, concedevano ad un basso interesse.

Il 29 ottobre 1587, infatti, Lazzaro qm Abramo di Viterbo, Abramo qm Sallustio Tarmi e Giuseppe qm Elia Treves fattori della Università israelitica romana ipotecarono fabbricati e terreni, per poter estinguere una più onerosa obbligazione, cioè la compagnia di uffici di scudi 80 al tasso del 12 per cento contratta con Florindo Colucci. I fattori della Università, alla presenza, tra l'altro, del libraio Bernardino qm Daniele Beccari della diocesi di Aquileia, « imposuerunt in et super solis ut dicitur del Tempio ipsorum hebreorum necnon in campo Iudaico sito intra menia Urbis iuxta Portam Portuensem et bona conventus sancti Francisci », l'annuo censo perpe-

I, Città di Castello 1939, p. 384, cfr. MILANO, *Il ghetto di Roma*, p. 324. In precedenza, in una nota commedia, Bernardino Pini aveva accennato scherzosamente ad un funerale ebraico là dove, incontrandosi Olimpia con Alberto (travestito da giudeo) la donna, riconosciuto, esclama: « Oh disgraziato voi, e dove andavate così trasformato? ». Alberto risponde: « Andavo a Ripa a sotterrare un morto », PINI, *Lo Sbratta commedia [...] recitata in Roma, nuovamente ristampata*, in Venetia appresso Francesco Rampazzetto, MDLXVI, atto III, scena ottava, c. 32B. Benché oltrepassi i limiti cronologici della ricerca, riferisco questa dichiarazione circa una sepoltura ebraica: « Noi sottoscritti camerlenghi e depositari della Compagnia della Carità delli hebrei di Roma habbiamo ricevuto da messer Mario de Cesarini et Salomone da Modena hebrei, scudi tre di moneta quali sonno per il sepelimento fatto al qm Raffaello di Ciprano alias Lello et [i] danari sonno prima giuli quattordici pagati tra dui sbirri e portinari et bariscello et giuli dieci per dar a messer Battista ortolano nostro pegionante per il loco del sotteratorio e de la fratta datagli con suo licenza et il resto li ricevemo per la cassa fatoli, et in fede del vero habbiamo fatto la presente de nostra propria mano et sottoscritta questo dì 5 ottobre 1615 in Roma, dico scudi 3, io Angelo Toscano manu propria, io Giuseppe qm Isache Corcos hebreo romano manu propria », ufficio 30, vol. 81, c. 678^r. Subito dopo Aronne di Rignano dichiara di aver ricevuto scudi 5 « per la valuta di una pezza di cortinella servita per la bona memoria di Rafael di Ceprano », *ibid.*

(10) Atti Pascasio, vol. 10, cc. 445^r-446^r, 4 aprile 1588.

tuo di scudi 9,20 e lo vendettero per scudi 115 a Giovanni « Martinetto qm Uber de Maianelli gallo » (11).

Naturalmente gli ebrei erano gelosi del carattere sacro del terreno dove erano state inumate le salme dei loro padri e fratelli, per salvaguardare il rispetto del luogo e la integrità dei diritti, anche sull'area momentaneamente libera, cinsero di mura l'intero appezzamento. Si lavorò oltre un anno. Il 6 gennaio 1588, nel banco di Salomone Corcos, i rappresentanti della Compagnia della Carità e della Morte, cioè i camerlenghi Pellegrino di Rignano e Santoro Ambron, il depositario Isacco Corcos ed i due deputati alla stipula dell'atto, Davide di Menasce ed Angelo Sept, si accordarono con il muratore Simone qm Giovanni Carabelli comasco per la costruzione di un muro « grosso doi palmi ovvero doi et mezzo a elettione di detti David et Angelo deputati come meglio a loro parerà, di buona pietra, tofi [= tufi] e calcina, aggricciato di dentro et di fuori a tutte robbe di esso mastro Simone, il qual muro, cioè canne numero 80 di esso debba esso mastro Simone haver fatte et finite per tutta quaresima prossima a venire del presente anno 1588 ».

Il pagamento fu convenuto in misura di scudi 2 la canna (12) e l'indomani della stipula, gli ebrei pagarono scudi 40, un quarto del prezzo convenuto (13) mentre il 20 marzo versarono al capomastro comasco scudi cento (14).

Un secondo lotto di lavori, alle ormai solite condizioni, fu affidato successivamente allo stesso Carabelli che si impegnò a proseguire la costruzione del muro « circa campum » fino al cancello dell'orto. I lavori furono periziati il primo agosto, quando ormai si erano conclusi, da Ascanio Antonietti detto il Rosso, uomo di fiducia di ambo le parti, in scudi 366,30 (16). Il 15 giugno 1589, Dattilo qm Mosé di

(11) Atti Pascasio, vol. 9, cc. 514^r-515^r, 29 ottobre 1587. Viene espressamente richiamata la bolla di Pio V, *ibid.*, c. 515^r.

(12) Atti Pascasio, vol. 10, c. 29^{rv}, 6 gennaio 1588 (lo strumento fu poi casato, per avvenuto pagamento, il 29 gennaio 1589, *ibid.*, c. 29^r, a margine). Figurano testimoni nel banco di Salomone Corcos, Martino « de Fabris » milanese scalpellino, Giovanni Campagnoli fruttivendolo ed Alessandro Balducci di Castel Durante, *ibid.*, c. 30^r.

(13) Atti Pascasio, vol. 10, c. 30^{rv}, 7 gennaio 1588.

(14) Atti Pascasio, vol. 10, c. 374^r, 20 marzo 1588.

(15) Atti Pascasio, vol. 10, c. 599^{rv}, 1° maggio 1588. Gli ufficiali della Compagnia promisero di effettuare il pagamento entro 15 giorni, *ibid.*, c. 599^r.

(16) Atti Pascasio, vol. 11, cc. 133^{rv}, 140^r, 1° agosto 1588. Del residuo di scudi

Alatri e Giuseppe di Mosé Misano, nuovi camerlenghi della Compagnia della Carità e della Morte convennero con il capomastro Paolo Cacciaguerra, pure comasco, la prosecuzione del muro dello « assotterratorio dell'hebrei », « che è cominciato — precisano le parti — et se retrova in piede et finirlo sino al fenile che confina con detto loco », della stessa misura ed alle stesse condizioni (17).

Da queste clausole, ed in particolare dall'accento al « fenile » con cui confinava il terreno, non meno che da altri documenti (18) risulta chiara la fisionomia del paesaggio rurale nella zona in cui si sarebbe sviluppato il cimitero ebraico e che, come si è visto, comprendeva frattanto vigne, frutteti e prati abilmente sfruttati dagli israeliti romani.

2. Rapporti con vignaroli e ortolani

Naturalmente, per la estensione dei loro rapporti di affari e specialmente per il commercio di abiti, ed il prestito su pegno, gli ebrei non ebbero soltanto rapporti con i vignaroli conduttori di quel terreno; tra la clientela vastissima dei loro fondaci e dei loro banchi essi annoveravano lavoratori della terra: Giovanni Battista qm Francesco Macchi milanese « mediarolus et fructarolus » in via della Pescheria era debitore di Giuseppe Treves di scudi 13. almeno ufficialmente e secondo la dizione contrattuale « gratis et amore », senza interessi (19); mastro Domenico qm Bartolomeo Gemini vignarolo

173, 51, gli ebrei pagarono subito scudi 8, obbligandosi a corrispondere il residuo in rate mensili di scudi 8, *ibid.*, c. 140^r.

(17) Atti Pascasio, vol. 12, alla data 15 giugno 1589, in appendice, doc. 2.

(18) Si segnalano ancora i seguenti documenti: mastro Giovanni nipote e procuratore di mastro Simone Carabelli dichiarò il 15 gennaio 1589 di aver ricevuto da Pellegrino Rignano scudi 8 (in data 3 settembre 1588); da Dattilo di Alatri e da Giuseppe Misano, scudi 12 (in data 9 ottobre 1589), e successivamente scudi 28; totale: scudi 48 come fu scritto « in libro longo ipsorum hebreorum ». Le somme, si precisa, « sunt ad computum pretij constructionis muri facti circum locum dicto Campo Giudio per dictum magistrum Simon », atti Pascasio, vol. 12 alla data 15 gennaio 1589. E quattordici giorni dopo; Donato qm Giovanni Carabelli, fratello di mastro Simone e suo procuratore, ricevette dai camerlenghi Alatri e Misano e dal depositario Benedetto « de Mole », scudi 120 come finale pagamento « occasione fabricae seu muri per ipsum et alios eius nomine facte pro dicta Societate in loco dicto Campo Giudio » (con espresso riferimento ai contratti del 6 gennaio e 1° maggio 1588), atti Pascasio, vol. 12 alla data 29 gennaio 1589.

(19) Atti Pascasio, vol. 9, c. 688^r, 8 dicembre 1587.

napoletano doveva scudi 4 e baiocchi 13 a Mosé di Nerola e ad Isacco Spigliato (20); Letizia di Oriano di Tivoli « curialis » ed Andrea di Iesi « mediarolus » (probabilmente fideiussore soltanto) dovevano scudi 3,50 per una veste di reverso rosso ad Abramo Pinto (21); Francesco qm Gian Andrea Bertolucci di Pesaro ortolano abitante a Bocca di Leone si obbligò a pagare scudi 3 a Mosé di Servio, per il residuo del prezzo di un ferriolo di panno di San Severino con trina e bavero di velluto verde (22) mentre un suo collega, Mercurio qm Luigi di Pedrone di « Buttero » (forse Butera) calabrese e Francesco qm Luca aretino dimorante a Capo le case, restavano debitori di scudi 6 verso Dattilo di Aronne detto Sallo per un ferriolo di panno mischio di Dogana con bavero di velluto nero « ut dicitur a opera » (23).

Si tratta di pochi esempi tra i molti che una più vasta lettura di protocolli notarili potrebbe indicare.

3. Commercio di uva e vino

Intanto cercheremo di identificare altri rapporti di ebrei con cristiani in ordine al commercio dell'uva e del vino, per poi riferire quanto si è trovato fino ad ora circa i cereali, le carni d'agnello ed altre piccole cose nel settore della alimentazione.

Un vignarolo di Gubbio, ma residente ub Roma, Nanni qm Antonio di Baldo insieme a suo figlio Ferretto, cedette a Samuele qm Mosé « de Peregrino » per quattordici scudi (di cui nove ricevuti in anticipo), « quattro migliara de uva bona computatoci in detti quattro migliara tutto il pizzutello et moscatello quale detto Nanni et Ferretto recoglierando et haverando nella lor vigna del presente anno 1587 posta for di Porta santo Sebastiano in loco detto Capo de Bove *iuxta sua novissima confinia* » (24).

Da un successivo documento si apprende che l'ebreo, cliente

(20) Atti Pascasio, vol. 12, alla data 21 giugno 1589.

(21) Lo strumento è rogato in Campitelli in casa della donna. Atti Pascasio, vol. 10, c. 662^v, 10 maggio 1588.

(22) Atti Pascasio, vol. 15, c. 208^v, 11 giugno 1590.

(23) Atti Pascasio, vol. 15, c. 352^v, 8 luglio 1590.

(24) Atti Pascasio, vol. 8, c. 372^v, 5 aprile 1587. Testimonio all'atti fu il calzolaio Ventura Magagnini di Rimini, *ibid.*, c. 372^v.

ormai abituale dei Baldi (e si noti: Nanni nel documento precedente figura figlio qm Antonij Baldi, mentre Ferretto, suo figlio nell'atto seguente è già « de Baldis ») esercitava il mestiere di fruttivendolo, ed acquistava dai Baldi per scudi quaranta « milliarum decem uvarum vinee ipsius Ferretti et patris site extra Portam sancti Sebastiani », e precisamente « ut dicitur: uva bianca et negra pizzutello et moscatello a capata per scudi 3½ il migliaro alla detta vigna ». Lo strumento, datato 8 maggio 1588, si riferisce naturalmente, alla prossima vendemmia (25). Nel documento, come nell'altro seguente, l'ebreo « de Peregrino » è indicato figlio qm Mosé di Pellegrino, mentre Ferretto risulta soprannome di Giovanni di Nanni. Nanni eugubino e detto suo figlio vendettero a quell'ebreo che, naturalmente ne avrebbe fatto commercio, libbre sedicimilacinquecento di uva della prossima vendemmia (lo strumento ha la data del 9 febbraio 1589) obbligandosi però a pagare scudi cinquanta « di mano in mano secondo che a loro sarà bisogno per accomodar detta vigna *et tempore vindimie de presenti anno.* » (26)

Samuele aveva altri fornitori: Luca Antonio Gazzotti romano, infatti, gli vendette « unam rasam uve seu vinee », sempre a Capo di Bove, verso Falcognano, e tutto il moscatello che avrebbe prodotto, per scudi 3 il migliaro con i seguenti patti: « *videlicet* che in evento che detta uva siccome de sopra venduta se infracasse detto Mosé hebreo non sia tenuto a coglierla, ma detto messer Luca Antonio sia obbligato darli overo consignarli un'altra rasa de uva di detta sua vigna bona et recipiente overo consegnarli tante libbre de uva sino al compimento delli denari che detto Luca haverà ricevuto.

« *Item* in evento che decto Samuele non potesse havere o cogliere la sopradetta uva per defecto de decto Luca Antonio decto hebreo possa comprare decta uva a prezzo maggiore che decto Samuele troverà a spese danni et interessi di decto Luca Antonion venditore » (27).

Sono sempre le normali condizioni di vendita; di particolare c'è semmai, soltanto la modalità nel corrispondere gli anticipi: scudi quattro due giorni dopo la stipula (28) ed altri scudi due il 16 luglio 1590 (29).

(25) Atti Pascasio, vol. 10, c. 645^r, 8 maggio 1588.

(26) Atti Pascasio, vol. 12, alla data, 9 febbraio 1589.

(27) Atti Pascasio, vol. 15, c. 353^r, 8 luglio 1590.

(28) Atti Pascasio, vol. 15, cc. 353^v-354^r, 10 luglio 1590.

(29) Atti Pascasio, vol. 15, c. 354^r, 16 luglio 1590.

Certamente quell'uva era destinata alla vinificazione rituale; né qui vorremmo dimenticare la preghiera che gli ebrei prima di bere il vino pronunziano dicendo: « Benedetto Tu, o Signore Dio nostro, re dell'universo che creasti il frutto della vite » (30) simile a quella che abbiamo nella liturgia cattolica all'offertorio della Messa.

Seguendo ancora in ordine cronologico i documenti raccolti negli archivi romani troviamo un mandato esecutivo del Cardinale Vicario o della sua corte, « super una domo posita in claustro sive districtu hebreorum prope portonem versus reverendissimum de Sabellis, necnon super alia in regione Montium in facie sancti Pantaleonis et super sex vegetibus vini que in dicta domo existebant pro summa scutorum octuagintatrium ». Il mandato contro Gian Paolo Sabatino (probabilmente un neofito) venne rilasciato ad istanza ed a favore di Dante Piccio ebreo (31).

E poi: Laudadio qm Buonaventura di Viterbo e Crescenzo di Simonetto di Tivoli dovevano al mercante Ludovico Sotto scudi 37,50 di moneta per una botte di vino greco della capacità di barili quindici a giuli 25 il barile (32); Sabatino qm Iacob di Capua doveva pagare agli eredi di Nicola Serraglio rappresentati da Bernardo Santacroce (anch'egli probabilmente neofito) scudi 4,78, per il residuo del prezzo « unius olle vini romaneschi rubei » (33) e, all'aromatario Angelo Giannini di Orvieto, in unione alla propria suocera Gentilesca, scudi 32, residuo del prezzo di barili 34 di altro vino romanesco (34) per la qual somma prestò fideiussione Samuele qm Vito di Capua (35) sino al pagamento finale di lì a nove mesi in circa (36).

Si trovano altre donne variamente interessate al commercio del vino, e sono le ebreee Frescolina qm Fiorino vedova di Manoch di Giuseppe, associatasi ad Angelo qm Gabriele della Riccia alias Sacerdote, debitrice verso il magnifico Zefiro Fabiani romano di scudi

(30) I. ZOLLER, *La vita religiosa ebraica*, Trieste 1932, p. 32. Ancor oggi il Rabbino di Roma esercita la sorveglianza sulla vinificazione; cito in proposito il *Lunario per l'anno 5727* (1956-1967), a cura de « La voce israelitica di Roma », Roma 1966, p. 94.

(31) Atti Romauli, vol. 14, c. 474^r, 20 dicembre 1555.

(32) Atti Romauli, vol. 16, c. 294^r, 1° agosto 1558.

(33) Archivio di Stato di Roma, Notari capitolini, ufficio 1, atti Graziano, vol. 20, parte seconda, cc. 392^r-393^r, 4 aprile 1567.

(34) Atti Romauli, vol. 23, cc. 226^r-227^r, 4 maggio 1568. Altri atti di Sabatino di Capua, *ibid.*, cc. 115^r, 226^r-227^r.

(35) Atti Romauli, vol. 23, c. 227^r, 4 maggio 1568.

(36) Atti Romauli, vol. 23, c. 226^r a margine, 14 febbraio 1569.

19,60 per 18 botti di vino romanesco a giuli 12 cadauna (37); Speranza qm Vitale di Capua che possedeva in una cantina « dui barili, in uno poco di vino et l'altro aceto » (nonché una « tenda di mercato » e una soma di carbone) (38); Belladonna moglie di Isacco di Rinozzo, garante, per consentire la scarcerazione del marito, del pagamento di scudi 10 in venti rate a Giovanni Antonio Quadri per una partita di vino (39); Brunetta qm Mosé dell'Anguillara, con il consenso del curatore Abramo Asdriglia, si obbligò a pagare un debito di scudi 29,95 contratto dal marito al carpentiere Antonio Colombo (40) entro un anno (41).

Vino romanesco fu acquistato con pagamento rateale da Abramo qm Isacco Campofallone all'osteria di Salvatore Massaino (altro probabile neofito); si trattava di dodici barili per i quali furono anticipati sul prezzo scudi 21; quanto al resto, la fideiussione di Abramo qm Mosé Bonadonna provvide a tranquillizzare l'oste (42). Senza ricorrere alla garanzia d'un terzo, Dattilo di Gaiozzo qm Servio di Liperno si obbligò a pagare al candelottaro Ludovico Lusana scudi 9 residuo del prezzo di dieci barili di romanesco (43). In contanti invece Emmanuele di Campagnano pagò a Caterina vedova di Sante di Genzano, scudi sette per un barile di vino simile (44).

Come spesso si nota nei rapporti di affari tra cristiani ed ebrei, anche il commercio del vino era oggetto di transazioni e di compensazioni: per esempio, il beneficiario della basilica lateranense Gian Francesco qm Domenico Bontempi, debitore di scudi 17,10, in parte per i pegni che aveva riscattato ed il resto per abiti fornitigli dall'ebreo Raffaele di Rignano, cedeva a quel banchiere dieci barili di mosto alla vasca, ossia un credito di tale consistenza che il chierico vantava nei confronti di Paolo Allotto conduttore delle vigne del suo benefi-

(37) Atti Pascasio, vol. 2, parte seconda, cc. 85^r-86^r, 27 febbraio 1572.

(38) Atti Romauli, vol. 27, c. 715^r, 7 ottobre 1572.

(39) Atti Romauli, vol. 35, c. 819^r, 10 novembre 1580.

(40) Atti Romauli, vol. 40, c. 407^r, 4 maggio 1586.

(41) Atti Romauli, vol. 40, c. 446^r, 4 maggio 1586.

(42) Atti Pascasio, vol. 9, c. 378^r, 21 settembre 1587. Il Massaino, oste alla insegna del Sole, figura creditore di scudi 11, per pelli 190 dorate ed argentate da lui vendute al magnifico Andrea Siconcello, atti Pascasio, vol. 10, cc. 386^r, 393^r, 22 marzo 1588.

(43) Atti Pascasio, vol. 9, c. 606^r, 17 novembre 1587. L'obbligazione venne cassata il 30 novembre, *ibid.*, c. 606^r, a margine.

(44) Atti Pascasio, vol. 13 alla data 3 ottobre 1589.

cio fuori Porta San Giovanni; ed altri nove barili che per la stessa ragione gli doveva Gabriele di Giacomo « mediarolus » dello stesso beneficio lateralmente al Turchetto.

Sempre il 19 maggio 1588 i due debitori si impegnarono a consegnare il vino all'ebreo nella seguente misura: Paolo quattro barili e una quarta del vino ottenuto dall'uva della passata vendemmia, ed altrettanti ne avrebbe consegnati alla prossima (concordati in nove barili di vino); Gabriele viceversa, anziché i nove barili pattuiti, trattandosi del mosto della prossima vendemmia, ne promise dieci (45).

Più complessi risultano i rapporti tra i figli del neofito Ferdinando Orsini, rappresentati da Pompeo Costantini della diocesi di Sabina loro procuratore (e che lo stesso giorno aveva affittato a Paziienza vedova di Michele Aziza metà di una bottega con palchetto al canone di scudi 7 per un semestre) con Giuseppe qm Salvatore Zamat di Anagni, pure ebreo, divenuto, in forza del rogito locatario di « due stanze di mezzo et la cantina con peso che un altro ci possi tenere il vino per suo uso ». Anche questo affitto, per il canone di scudi 10, aveva durata semestrale; inoltre il Costantini concedeva per scudi 6 metà d'una sala e la camera sopra la bottega sempre dei neofiti Orsini (46).

Al commercio del vino si riferisce poi la seguente dichiarazione rilasciata da Sallustio Betarbo (un Viterbo ebreo) testimonia nella causa tra Ottaviano e Gian Battista Calvino contro Raffaele di Natale di Centola, e cioè: « All'i giorni passati — dichiara l'ebreo — io comprai a Ripa trentadue barili et ventotto bocchali di Centola nella barca di Niccolò Calvino », al quale, il giorno di Natale pagò, se ben ricordava, scudi 55,90. Esibì quindi la ricevuta nella quale egli era nominato con il titolo di « messere » che, come è noto, la bolla di Paolo IV vietava di dare agli ebrei (47).

Il vino, ma non questo soltanto, fu poi oggetto di una transazione tra ebrei e personaggi cristiani di alto lignaggio: il documento che riferiamo reca la data del 24 marzo 1594, e si riferisce non soltanto alla conclusione, ma anche alle più lontane origini del rapporto. Infatti nel 1568 Mosé qm Giuseppe di Menasce, dietro corrispetti-

(45) Atti Pascasio, vol. 10, cc. 724^r-725^r, 19 maggio 1588.

(46) Archivio Storico del Vicariato di Roma, Notari dei Catecumeni, atti Silla, anno 1589, cc. 578^v, 587^r, 20 ottobre 1589.

(47) Atti Pascasio, vol. 18, parte terza, c. 54^v, 7 gennaio 1591.

va garanzia di pegni, aveva prestato scudi mille al Cardinale Prospero Santacroce (gran protettore di neofiti che, spesso, al battesimo ne ricevettero il nome ed il cognome). Il Cardinale, in quegli anni, aveva pagato scudi 1400 di interessi, poi morì senza aver potuto né restituire la sorte principale, né soddisfare il resto dell'usura, perciò l'ebreo ricorse a vie giudiziarie contro il nobile Tarquinio Santacroce nipote ed erede del porporato.

Il giudice commissario della causa, monsignor Lucio Sassi vescovo di Ripatransone, condannò Tarquinio al pagamento degli interessi nella misura del 18 per cento entro il periodo di 18 mesi; di qui l'appello del Coppolaro, solo in parte accolto dal referendario Petroni che tuttavia gli riconobbe il diritto ad esigere gli interessi nella misura del 24 per cento. In costanza di un altro appello avanti l'uditore di Rota Pompeo Arrigoni, le parti (Mosé di Menasce era assistito dal dottore *in utroque* Angelo Poloni) si accordarono nel senso che il Santacroce, riconoscendo i suoi debiti, si impegnava a pagare scudi 225 più altri scudi 500 e mezzo in rate mensili di scudi 100. Contestualmente il nobile romano pagò scudi 25 all'ebreo e gli promise solennemente di corrispondere ogni anno, vita natural durante del Coppolaro, di sua moglie Chiara e di suo fratello Sabato, rubbi 3 di frumento, boccali 48 di olio, barili 5 di vino ed uno di aceto, senza alcuna diminuzione sino a che fossero vissuti almeno due dei creditori, mentre, quando ne fosse restato soltanto uno in vita, l'erogazione suddetta sarebbe stata ridotta di un terzo (48).

Presso Bartolomeo qm Battista Vendi fiorentino mercante di arte bianca si rifornirono Sabato qm Mosé di Livola e Rubino qm Sabato di Piperno, che, nel 1595 nella sua vigna al Testaccio acquistarono cento barili di vino pagando un acconto di altrettanti scudi; prestarono fideiussione Fiore qm Salomone di Napoli moglie di Rubino e Pazienza qm Angelo di Capranica moglie di Sabato (49).

Il romano Filippo Bassano vendette a Salomone qm Salvatore Caviglia venti barili di vino, « videlicet decem coloris albi et residuum coloris cerasoli » (50). Non sempre gli ebrei stavano dalla parte degli acquirenti e non manca una documentazione in proposito. Si è già detto degli acquisti massicci di uva quasi certamente destinata

(48) Archivio di Stato di Roma, Notari capitolini, ufficio 15, atti Tino, vol. 18; cc. 278^r-281^r, 24 marzo 1594.

(49) Atti Tino, vol. 19, cc. 256^r-257^r, 14 marzo 1595.

(50) Atti Romauli, vol. 55, c. 344^r, 22 giugno 1601.

alla vinificazione in ghetto: il mulattiere lucchese Sebastiano di Pietro Ghilardi si obbligò a pagare scudi 4 all'ebreo Sabatino di Jacob di Capua per il vino che gli aveva venduto (51). Di un Ventura ebreo oste abbiamo notizie a partire dal 1570 allorché Gabriele e Camilla di Tagliacozzo ricevettero « un borricco di saia roscia, una mantellina de panno incarnato de Ventura hoste hebreo per scudi tre » (52). Della osteria si riparla quattro anni dopo in un rogito del 12 novembre 1574 sul quale varrà la pena soffermarsi un poco per le notizie che esso offre intorno alla vita economica e sociale del ghetto.

Sabato qm Mosé di Livola poco sopra ricordato per essersi rifornito del vino al Testaccio (53), titolare di un'altra taverna in ghetto, formò « societatem hospitij seu taberne exercende in claustro hebreorum » insieme a Ventura qm Sabato di Marino (quasi certamente il « Ventura oste hebreo » di cui sopra) e Rosa sua moglie. Questi offrivano la propria opera in cambio di un quarto degli utili *pro capite*, mentre Sabato conferiva alla società masserizie, denaro e metà del vino che egli aveva acquistato per l'altra osteria. Le spese vennero suddivise in questo modo: per l'affitto del locale, che apparteneva alla nobile romana Beatrice Cenci (ava della più celebre omonima), Sabato si impegnò a pagare scudi 12 e Ventura scudi 6; circa le spese e i ricavi dell'esercizio i conti vennero rimessi alla fiducia dei gestori. Infatti si legge nel contratto: « Et quia computa super huiusmodi bonis commestibilibus sunt difficillima, ad tollenda eorum fastidia convenerunt quod debeat stari prout stare promiserunt iuramento ipsius Venture et Rose coniugum, eis et cuilibet prestando more hebreo » (54).

Sabato di Livola è ricordato ancora in altri documenti: nel 1584 continuava la sua attività, acquistando nove barili di vino romanesco presso Leone qm Vito Treves di cui restò debitore di scudi 8,50 (55); nel 1589 affittò a Rubino qm Sabato di Piperno stanza, cameretta e scoperto « et ut dicitur a piedi pari della strada » per un anno al canone di scudi 20, « con infrascritta dichiarazione: che detto Rubino se habbia de far bottega de vender vino, pane, frutta,

(51) Atti Romauli, vol. 19, parte prima, c. 23^v, 18 gennaio 1563.

(52) Atti Romauli, vol. 25, c. 756^v, 14 novembre 1570.

(53) Cfr. nota 49.

(54) Atti Romauli, vol. 29, cc. 743^v-746^r, 12 novembre 1574.

(55) Atti Pascasio, vol. 5, c. 629^v, 12 luglio 1584.

oglio, legumi et ciò che li piacerà et godere della detta stantia et membri pacificamente et da bono inquilino, con questo che detto Sabato con la sua famiglia ci possa solamente habitare, ma non vendere cosa nessuna acciò detto Rubino non resti impedito » (56).

4. Panificazione e commercio di cereali

Viene poi una serie di documenti relativi al commercio dei cereali e del pane. Sarà appena necessario ricordare che la pasqua ebraica (« Pésah ») viene detta, nelle preghiere « festa delle azzime » (« Hag amazòd »), in quanto per la durata di otto giorni, in cui commemorano la liberazione dall'Egitto, gli ebrei mangiano pane non lievitato, le azime appunto; la sera dell'antivigilia e la mattina della vigilia si brucia il pane lievitato (« haméz ») (57).

Nella toponomastica del ghetto di Roma si ricordano Azzimelle (58) mentre nella onomastica figura il soprannome « Fa il pane » che un certo Salomone ebreo del Cinquecento portava (59).

Tra i nostri documenti si trovano alcuni contratti di ebrei e di neofiti in proprio od associati tra loro, con fornai o negozianti di cereali: nel 1571 (e non crediamo che questo sia un esempio isolato) Durante del Sestiere consegnò ad Antonio qm Lorenzo Giusti di Portico di Romagna rubbi cinque di frumento e ne ebbe scolarmente in cambio 220 dozzine di pane bianco (60); più tardi i neofiti Pier Francesco di Pitigliano e sua moglie Girolama vendettero a Ludovico Negri piacentino detto Maddalena abitante a Galeria rubbi 14 di orzo conservato in quei pozzi e si impegnarono a consegnarli entro ottobre del 1571 a Campo de Fiori al prezzo in quel tempo corrente (61).

(56) Atti Pascasio, vol. 13, alla data 22 settembre 1589.

(57) Per la pasqua ebraica, ZOLLER, *La vita religiosa ebraica*, p. 37; sulla cucina, S. FREDA, *Cucina romanesca ebraica*, in « Strenna dei romanisti », Roma 1975, pp. 184-191.

(58) Ormai famoso per la grande divulgazione che ebbe in una serie di cartoline (« Roma sparita ») è l'acquerello di Ettore Roesler Franz (in Museo di Roma, palazzo Braschi) raffigurante la vecchia piazza delle Azzimelle in ghetto. Lo riproduce anche MILANO, *Il ghetto di Roma*, fig. 88, tra pp. 440-441.

(59) Così lo si nomina nello strumento di cassazione di due partite con Gian Maria Braccetti di Piorago (Catania), atti Romauli, vol. 14, c. 40^v, 5 marzo 1552.

(60) Atti Romauli, vol. 26, cc. 433^v-434^r, 444^r, 4 luglio 1571.

(61) Atti Romauli, vol. 26, cc. 416^v-417^r, 1° luglio 1571.

Nel già noto « vocabulo Cento mole » l'ebreo Angelo Veneziano conduceva un granaio per il quale pagò, nel 1581, una rata di scudi 42 a Giulio de Magistris (62); il neofito Sante Ricciotto, i suoi genitori Giuseppe Mazzone e Ziviella, e suo fratello Abramo subaffittarono, in quell'anno, a Medio qm Giovanni Cavit di Frascati pizzicaiolo in piazza Giudea, « locum seu parietatem » confinante con quel commerciante « ad usum vendendi panem in loco detto tra il portone et la bottega de detto Medio », per un anno al canone di scudi 10 (63); quattro anni dopo Giuseppe e Ziviella locarono a Stefano qm Battista Oliari di Viadana fornaio in piazza Giudea una stanza vicino ad Ottavio barbieri per scudi 10 l'anno (64). È probabile che nel frattempo i coniugi si fossero convertiti.

E ancora: Vitale qm Ventura de Rosa garantì un debito di scudi 28 contratto da Giuseppe di Pietro Petronelli milanese con Guglielmo qm Sabatino Maffoni fornaio a Monte Giordano (65), mentre la fornaia Caterina Bracci acconsentì alla scarcerazione di Vito Caim di Segni solo dopo aver ottenuto la fideiussione di scudi 16 da Dattilo di Aronne del Calo, a garanzia del suo credito di scudi 16 (66).

Un'altra fideiussione fu onorata da Rubi Angelo di Montefiascone banchiere che il 15 febbraio 1582 consegnò ad Allegrezza di Rubi Benedetto di Calabria ed a suo marito Salomone di Benedetto di Scazzocchia gli scudi 30 che da loro pretendeva un Agostino genovese mercante d'arte bianca, forse per generi alimentari da quegli ebrei prelevati nella sua bottega (67), mentre Dinacas (?) qm Angelo Tripolese pagò a Napoleone di Cecco di Trenta di Formello scudi 10 per un rubbio di frumento « netto di canna et paglia », al prezzo stabilito dalla Camera Apostolica (68).

(62) Si tratta dell'affitto di un triennio, atti Pascasio, vol. 2, parte prima, cc. 34^r-35^r, 24 gennaio 1581.

(63) Atti Pascasio, vol. 2, parte prima cc. 387^r-388^r, 1° settembre 1581.

(64) Atti Pascasio, vol. 6, c. 632^{rv}, 1° luglio 1585. Il fornaio è ricordato anche per un mutuo di scudi 12 da lui concesso « gratis et amore » al pecoraio Menicuccio di Pietro della Rocca di Accumulo, atti Pascasio, vol. 10, c. 717^{rv}, 18 maggio 1588. L'obbligazione fu poi cassata, per avvenuto pagamento, *ibid.*, c. 717^r a margine, 23 aprile 1589.

(65) Atti Romauli, vol. 44, c. 780^r, 13 dicembre 1590.

(66) Atti Romauli, vol. 48, c. 69^r, 3 febbraio 1594.

(67) Atti Pascasio, vol. 2, parte seconda, c. 72^r, 15 febbraio 1582.

(68) Atti Pascasio, vol. 18, parte terza, c. 273^{rv}, 15 febbraio 1591.

5. Commercio di frutta e verdura

Pochissimo si può dire circa il commercio di frutta e verdura in ghetto; stando ai nostri documenti, che hanno un semplice valore esemplificativo e che naturalmente non escludono l'esistenza di più larghi rapporti, citiamo la vendita fatta da Cristoforo qm Prospero de Rossi fruttivendolo allo « hebreo fructarolio » Samuele qm Mosé di Pellegrino di duemila carciofi del suo orto a santa Prisca sull'Aventino per il prezzo di scudi 6 (69); c'è poi la notizia giudiziaria di una lite originata dalla pretesa vendita di frutta al portone delli hebrei » (70), ed infine, tra i vari documenti che toccano il commercio rateale di abiti in ghetto citiamo il credito di scudi 18 vantato da Giuseppe Treves nei confronti di Martino di Pier Francesco di Castelletto vercellese ortolano all'Acquatraversa e di suo suocero Martino qm Antonio per un feraiolo, un paio di calzoni ed una casacca mischi « detti fiori di lino » (71).

6. Macellazione rituale e commercio di animali e carni

Grande importanza hanno per gli ebrei, i precetti cibari che risalgono ancora al Levitico (XI) ed al Deuteronomio (XIV, 3-30) dove è stabilita una rigida discriminazione tra animali puri ed impuri, dei quali ultimi è vietato cibarsi, e così pure di certi uccelli (ed in particolare di animali piccoli alati), di insetti, molluschi, crostacei e degli altri animali trovati cadaveri (« nevelà ») o sbranati (« terefà »). Per i mammiferi ammessi (ruminanti dall'unghia fessa e dal piede forcuti) si esige il macello rituale (« scehità ») che consiste nel taglio della trachea e dell'esofago (per i volatili dell'uno o dell'altro organo) mediante un coltello aguzzo (« halùf ») privo di denti (« peghimà »). L'esame anatomico è molto accurato, le carni, separate dal grasso che, salvo quello d'oca, non può essere mangiato, vanno tenu-

(69) Atti Pascasio, vol. 10, alla data 8 febbraio 1588.

(70) Archivio di Stato di Roma, Tribunale criminale del Governatore, Costituti, vol. 310, alla data 15 novembre 1582. Si tratta della dichiarazione resa da Emilio detto Malizia qm Antonio di Rignano fruttivendolo il quale si proclama estraneo ad una lite che, secondo l'accusa, sarebbe insorta mentr'egli vendeva la frutta « questo giugno vicino al portone delli hebrei », e rimane sempre sulla negativa, *ibid.*

(71) Atti Pascasio, vol. 16, c. 424^v, 23 dicembre 1590.

te per lo spazio di mezz'ora in acqua prima di essere cucinate, indi asperse di sale (restandovi un'ora) per estrarre tutto il sangue, infine lavate tre volte (72).

Il Tanara raccomandava il grasso delle oche ingrassate, « gustoso e ottimo per far vivande, e bisogna pensare — soggiungeva — che gli Hebrei non si servono d'altro strutto, che di questo » (73).

Lasciando per ora da parte il macello dei bufali le cui carni erano sfruttate al pari dei corami che si ricavano da quelle bestie, accenniamo ad alcuni documenti relativi a rapporti tra ebrei e macellai o mercanti di animali commestibili.

Un arbitrato del dottore *in utroque* Giovanni Cicerone e di Nesim di Mosé del Moro ebreo, accettato dalle parti all'atto della pubblicazione, intimò ad Abramo Capocciuto ed a Stera sua moglie il pagamento a Guglielmo Bussi candelottaro alla Maddalena delle seguenti somme: scudi 6,30 per altrettanti pagati da Guglielmo in dogana, scudi 5,34 per interessi sulla somma di scudi 50 pagati per i debiti dell'ebreo, scudi 50 per i castrati da questi acquistati (74).

Con un altro arbitrato si concluse una vertenza tra Nicola detto il Roscio qm Antonio di Sommariva trevisano pozzolanaro e Jacob qm Mosé di Livola macellaio rappresentato dal suo procuratore Giovanni Angelo dell'Anguillara. Unico arbitro fu eletto Felice venditore di pane e pozzolanaro che dichiarò in scudi dieci (ne furono anticipati 6) il prezzo di due asini uccisi nella stalla di Giovanni Angelo da una bufala di Jacob. L'arbitro comminò la pena di scudi 50 alla parte che non avesse accettato il suo giudizio (75).

Per una vendita di castrati, era finito nelle carceri di Corte

(72) ZOLLER, *La vita religiosa ebraica*, pp. 29-31. Un contratto di lavoro al macello degli ebrei, ossia la promessa di Sabatino ebreo di servire Graziadio macellaio, e quella di Graziadio di corrispondergli scudi 5,50 al mese, atti Pascasio, vol. 13 alla data 8 dicembre 1589.

(73) V. TANARA, *L'economia del cittadino in villa, libri VII*, Bologna 1658, p. 225. E più oltre: « L'opinione che s'ha che questo animale sia di longa vita, causa che s'usi il suo grasso, credendosi, che possa apportar diuturnità di vivere. Giorgio Pittorio ha detto che la durezza di queste carni causi, che li giudei, quali molto l'usano, siano *durae cervicis* », *ibid.*, p. 226. Il Tanara tratta ancora della alimentazione degli ebrei a proposito degli azimi, *ibid.*, p. 28; delle melanzane fritte loro « costumato cibo », *ibid.*, p. 275; e riferisce a proposito delle olive conservate dette *giudei*, una nota etimologica di antisemitismo popolare (« per essere senza anima, quasi che quella de gli hebrei, per esser in mano del Diavolo non sia in loro »), *ibid.*, p. 535.

(74) Atti Pascasio, vol. 2, parte prima, cc. 398^r-399^r, 11 settembre 1581.

(75) Atti Pascasio, vol. 10, c. 230^r, 15 febbraio 1588.

Savella il macellaio ebreo Elia Miccinelli debitore moroso di scudi 53 nei confronti di Dario de Cesaris di Sulmona. Aronne detto Mozetta si adoperò per la liberazione del padre, obbligandosi in solido a quel pagamento, e frattanto anticipò scudi 10 e diede in pegno un cavallo di pelame bigio con sella e briglie (76).

Un altro macellaio, Giovanni Battista qm Simone perugino, probabilmente neofito, vendette ai fratelli Flaminio e Mario « de Galatia » mazzi di castrati e di agnelli a scudi tre il centinaio; non si specifica quanti fossero, ma, dall'anticipo di scudi 14 è facile pensare si trattasse di varie centinaia. Lo strumento fu rogato nella piazza del Tempio, vale a dire nel cuore del ghetto (77).

Anche a nome di Mosé di Livola, l'ebreo Graziadio di Angelo veneziano acquistò da Gian Francesco qm Gian Paolo dell'Amatrice novanta agnelli; all'atto della stipula, che avvenne in tempo pasquale, ossia l'8 aprile 1591, ne avevano già ricevuti quarantanove, oltre la metà dunque, mentre gli altri sarebbero stati loro consegnati nella mattinata del prossimo giovedì.

In caso contrario l'amatriciano sarebbe incorso nella penalità di « scudi uno di cascio il dì, loco damnorum et interesse ». La gabella — di essa e non del prezzo si parla — era di mezzo scudo per ciascun animale (78). Vogliamo poi aggiungere una nota tratta dall'inventario dei beni di Prospero di Ortona sequestrati ad istanza del neofito Antonio Frolli, neofito, relativa a « una pila con carne con oglio » (79).

7. *Commercio di miele*

Alcuni contratti riguardano il commercio del miele che, dai nostri documenti almeno, risulterebbe largamente consumato, ma non prodotto in ghetto: Leone del Calo doveva al pizzicarolo Battista Colli scudi 9,50 « ex causa pretij unius biguntij mellis » (80); Brunet-

(76) Atti Pascasio, vol. 11, c. 609^r, 12 dicembre 1588.

(77) Furono testimoni Agostino Marino di Castel Durante e Giacomo Sabrento servo della nobile Porzia Cenci, atti Pascasio, vol. 18, parte terza, c. 530^r, 7 aprile 1591.

(78) Atti Pascasio, vol. 18, parte terza, c. 541^r, 8 aprile 1591.

(79) Atti Silla, 1593, c. 489^r, 2 agosto 1593.

(80) Atti Romauli, vol. 16, c. 50^r, 14 gennaio 1558.

ta qm Mosé dell'Anguillara e suo marito Salvatore qm Salomone Abilia detto il Marrano restarono debitori di Torello Pace di Acquapendente in scudi 12 per libre 275 di miele venduto loro « ut dicitur netto di tara » (81); ed ancora Allegrezza qm Angelo « Cerusi » (cerusico?) e suo marito Leone qm Angelo del Calo si obbligarono a pagare il prezzo del miele che avevano acquistato dal muratore Albertino qm Geminiano de Vecchi modenese (82). Una piccola partita di confetti, dal peso di una libra, figura nell'inventario della successione di Ventura della Rocca (83).

8. *Una colombaia*

Altri documenti accennano, veramente a volo d'uccello, ad una colombaia subaffittata con altri locali da Isacco qm Giuseppe Anuba banchiere ad Elia qm Sabato di Segni detto « toscano », per un anno al canone di scudi 16 di moneta. Il notaro indica nel rogito « unam salam vel stantiam cum quodam suffitto ad usum palumbarie » (84).

9. *Una peschiera*

Quanto alla pesca un solo documento ancora, ma ben più distesamente, parla di una iniziativa di ebrei. Si tratta della compagnia stabilita tra un ebreo; Mosé qm Amadio di Lanciano e Cesare qm

(81) Atti Pascasio, vol. 1, parte terza, c. 211^r, 26 giugno 1580. Un Paolo « de Pace », in contrasto con Antonio Moti aromataro circa la stima di una partita di miele, ricorse all'arbitrato di Jannuccio di Velletri, mentre la controparte nominò il collega Barnardino Bombello. Gli arbitri sentenziarono che Antonio restituisse a Paolo il miele che gli aveva fornito, e che Paolo desse « quattordici cupelle d'api del cupellaro di detto messer Antonio, il qual messer Antonio volemo che se lo possi pigliare da se a sua capata con l'intervento però di detto Paulo, ovvero havendocelo fatto intendere un giorno inanzi », atti Pascasio, vol. 13, alla data 27 settembre 1589.

(82) Atti Pascasio, vol. 2, parte seconda, c. 78^r, 20 febbraio 1582.

(83) Atti Romauli, vol. 46, c. 133^v, 17 febbraio 1592.

(84) Atti Pascasio, vol. 11, c. 567^v, 5 settembre 1588. Un Elia di Giuseppe Toscano figura con il fratello Giuseppe nel ruolo delle 69 ditte ebraiche abilitate ai contratti feneratizi, a partire dal 23 aprile 1591; MILANO, *Il ghetto di Roma*, p. 347. Il nostro documento fa pensare all'identità tra i Di Segni *alias* Toscano ed i Toscano *soul-court*, per i quali *ibid.*, pp. 345-368 e p. 488 (indice).

Alfonso Zielli certamente cristiano. Essi presero in affitto dal nobile romano Gian Antonio Capizucchi, rappresentato nell'ufficio notarile dal suo agente e procuratore Gian Battista Grassi, « il luoco che è sotto il giardino di detto signor Capizucchi che risponde nel Tevere di riscontro alla chiavica della fonte di san Giorgio ad uso di pescare in fiume, nel qual loco detti Cesare e Mosé faranno a sue spese un sporto in fuora di legni per commodità di pescare ».

Le parti concordarono la durata dell'affitto (triennale) e il canone (libre 20 « piscis albi et ut dicitur pesce bianco », e libre 10 « piscis detto lacce », di cui una metà sarebbe stata consegnata in Quaresima e l'altra a Pasqua). Inoltre si convenne « che se il fiume menasse via quelli legnami o peschiera che vi haveranno accomodato detti Cesare et Moisé o per piena o per altra causa, li detti Cesare et Moisé non siano obligati pagare la pigione o fitto » (85). e questo è un tipico caso di forza maggiore, di quelli che cristiani ed ebrei possono accompagnarne la previsione con la frase: « quod Deus avertat ».

GIAN LUDOVICO MASETTI ZANNINI

(85) Atti Pascasio, vol. 10, c. 166^v, 1° febbraio 1588.

APPENDICE

I

1581 ottobre 30

In mei etc. Cum sit quod alias tempore felicis recordationis pontificis Pauli IV, Vitalis et Isach hebrei de Castro Novo de illicito et excessivo usurarum interesse exacto processati fuerint et propterea omnia eorum bona Camere Apostolice confiscata, que tamen eisdem hebreis a dicta Camera reconcessa fuerint pro pretio scutorum octingentorum prout constare asseruerunt per quoddam instrumentum in carta pergameni sive transumptum motus proprii dicti Pape manu domini Felicis de Romaulis notarij reverendissimi Vicarij sub die 2 mensis octobris 1556 et inter dicta bona sic ut supra redempta de proprijs pecunijs ut dictum fuit domine Perne relicte qm Isach supradicti cumque etiam ad presens ipsa domina Perna cum suis filijs et familia coacta sit relinquere dictum castrum et propterea dictam vineam vendere, facta diligentia de vendendo dictam vineam in dicto Castro Novo et neminem invenerit qui dictam vineam emere vellet, quam infrascriptum dominum equitem, hinc est quod in eadem mei etc. personaliter constituta dicta domina Perna qm Viti Durantis de Puglia anconitana relicta qm Isach hebrei tamquam mater et legitima administratrix videlicet Gratiani, Vitalis, Iosephi et Iacopi hebreorum pro eorum interesse et tamquam domina et patrona dicte vinee infra designande [...] vendidit domino equiti Paulo Ghislerio neophito romano presenti etc. dictam eius vineam existentem in territorio Castri Novi portuensis diocesis in vocabulo Monte Ferripolo iuxta ab uno latere bona Stephani, ab alio bona Laurentij Saxoferrati a capite Thome Quatrini et a pede bona Antonij Misie [...] pro pretio etc. scutorum quinquaginta monete. [...] Actum Roma in reclaustro hebreorum in domo habitationis Salomonis Corcos presentibus dominis Guido Primicerio de Urbino et Leone de Leonardis testibus.

Archivio di Stato di Roma, Notari capitolini, ufficio 16, atti Pascasio, vol. 2, parte prima, cc. 461^v-462^r.

II

1589 giugno 15

Magister Paulus Cacciaguerra qm Manfrini Cacciaguerra de Morco comensis diocesis murator in Urbbe sponte [...] promisit et se obligavit societati Mortis hebreorum et pro ea Dattilo qm Moisis de Alatro et Ioseph Moisis Musani ad presens dicte Societatis camerarijs presentibus et acceptantibus, idest fabricare

et fabricare facere murum in loco ubi dicitur *Assotteritorio dell'hebrei* prope Portam Pertusiam, idest vulgariter loquendo:

che detto muro se habia da fare al confine di detto loco, longo del muro che è già cominciato et se retrova in piede et finirlo sino al fenile che confina con detto loco di grossezza largo et di fondamento sia nel modo et forma proprio che è quello che adesso vi sta, incipiens die 26 huius et sequitur prout infra, cum pactis, conditionibus et capitulis infrascriptis.

Hanc autem obligationem, etc., omnibus alia et singula in presenti instramento contenta fecit etc. dominus Paulus eidem societati et cammerarijs predictis presentibus etc. eo quia dicti cammerarij nomine dicte Societatis dare et solvere promiserunt eidem Paulo presenti etc. pro eius mercede et pagamento scuta duo pro qualibet canna tunc mensuranda more romano, solvenda hoc modo, videlicet ad actam solam et simplicem voluntatem dicti magistri Pauli solvere promiserunt scuta quinquaginta monete iuliorum decem pro scuto, videlicet quindecim in tot argento et residuum in quaternis, pacto tamen inter dictas partes solemniter stipulato quod quando dictus magister Paulus recipiet dicta scuta quinquaginta tunc teneatur dare idoneam cautionem, tam pro dictis scutis quinquaginta, quam pro finem dicti muri imponendo infrascripto tempore, residuum vero dicti muri iuxta extimationem tunc fiendam solvere et exbursare promiserunt etc. eidem magistro Paulo presenti scuta quinque pro quolibet mense et in principio cuiuslibet mensis, in quaternis, quod residuum solvi debeat quando dictus murus erit finitus et non antea, moriter pro omnium maiori intelligentia loquendo, videlicet:

che detto Paolo debia et sia tenuto haver finito detto muro nel modo sopradetto de qui et per tutto il mese de luglio prossimo a venire cominciando il dì 26 del presente come di sopra, altrimenti non finendo detto muro che in tal caso sia lecito a decti Camerlenghi pigliare altri muratori et far finire detto muro a tutte spese de detto mastro Paolo, anzi pigliare denari a frutti, et similmente se intenda a spese et interesse di detto Paolo il quale muro detto Paolo promette farlo et darlo fenito del suo et in tutte sue spese et non d'altrui di modo che detti camerlenghi non se ne sentano danno, ne se ce intrichino poichè cossì tra lor parti se è liberamente convenuto.

Et versa vice deficiendo dictis cammerarijs in solvendo dicta scuta quinque pro quolibet mense, quod tunc et eo casu dictus magister Paulus possit et valeat ipsos astringi facere et in quorumcumque tribunali et iudicio conveniri pro duobus mensibus et deficiendo in duobus ad tres menses et ex tribus ad totam summam ita ut si tempus totius dicte summe solutionis advenisset et cessisset libere [...] Itaque tactis Litteris et calamo more chrustianorum et iudeorum respective iurarunt super quibus.

Actum Rome in officio mei regionis Arenule presentibus dominis Alexandro Balduccio de Castro Durante et Francisco Paradiso de Civitate Castellana testibus.

Archivio di Stato di Roma, atti Pascasio, vol. 2, alla data.

